**

**L. 9 luglio 2015, n. 114**

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014.**

(GU Serie Generale n. 176 del 31 luglio 2015)

-----------------------------------------------------------------------

(ESTRATTO)

In vigore dal: 15/08/2015

**Art. 1**

*Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee*

1. Il Governo é delegato ad adottare secondo le procedure, i

principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della

legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per

l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla

presente legge.

2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono

individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 24

dicembre 2012, n. 234.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle

direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il

ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle

direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo

l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera

dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia

espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non

riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o

regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti

attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli

limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione

delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla

copertura delle minori entrate eventualmente derivanti

dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi

fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si

provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della

legge 16 aprile 1987, n. 183. Qualora la dotazione del predetto fondo

si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino

nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata

in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti

risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della

legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti

legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle

Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari,

ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n.

234.

**Art. 3**

*Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria*

*di violazioni di atti normativi dell'Unione europea*

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad

adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n.

234, e secondo i principi e criteri direttivi dell'articolo 32, comma

1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni

penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in

direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in

regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in

vigore della presente legge, per le quali non sono già previste

sanzioni penali o amministrative.

**Art. 14**

*Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva*

*2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile*

*2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la*

*valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti*

*pubblici e privati*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva

2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile

2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione

dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,

il Governo é tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi

di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri

direttivi specifici:

a) semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle

procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione al

coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al

rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale;

b) rafforzamento della qualità della procedura di valutazione di

impatto ambientale, allineando tale procedura ai principi della

regolamentazione intelligente (smart regulation) e della coerenza e

delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali;

c) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio da

adottare ai sensi della direttiva 2014/52/UE, al fine di definire

sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una

maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni;

d) destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni

amministrative per finalità connesse al potenziamento delle

attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alla

verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di

valutazione ambientale, nonché alla protezione sanitaria della

popolazione in caso di incidenti o calamità naturali, senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 15**

*Criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/51/Euratom*

*del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la*

*tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze*

*radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva

2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce

requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente

alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo

umano, il Governo é tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri

direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti criteri

direttivi specifici:

a) introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti

della direttiva 2013/51/Euratom, di misure di protezione della

popolazione più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla

direttiva medesima, fatto salvo il rispetto della libera circolazione

delle merci;

b) previsione, nel caso di esenzione dai controlli di alcune

tipologie di acque, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva

2013/51/Euratom, oltre all'obbligo di informazione alle popolazioni

interessate sulla presenza di acque esentate da controlli, anche

dell'obbligo di informazione sul diritto ad ottenere dalle autorità

competenti lo svolgimento di verifiche atte a escludere, in concreto,

rischi per la salute connessi all'eventuale presenza di sostanze

radioattive.

**Art. 21**

*Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro*

*2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla*

*considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri*

*dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale*

...

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

**Allegato B**

**(articolo 1, comma 1)**

...

7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che

stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione

relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque

destinate al consumo umano (termine di recepimento 28 novembre 2015);

...

11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20

novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti

di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato

di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a

essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a

bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione

2009/603/CE della Commissione (termine di recepimento 1º luglio

2015);

12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che

stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione

contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni

ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,

96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di

recepimento 6 febbraio 2018);

...

14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26

febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE,

94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al

regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione,

all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

(termine di recepimento 1º giugno 2015);

...

17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26

febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli

Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica

(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

...

28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16

aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la

valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici

e privati (termine di recepimento 16 maggio 2017);

...

45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che

modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro

comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari

(termine di recepimento 15 agosto 2017);

...

48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22

ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i

combustibili alternativi (termine di recepimento 18 novembre 2016);

...

55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11

marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne

la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la

coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro

territorio (senza termine di recepimento);

...